

Allegato 1

Bando Regionale per l'ammissione ai finanziamenti previsti per la misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento - Decreto Ministeriale del 18 aprile 2016 n. 32072- Apertura termini presentazione progetti - Campagna vitivinicola 2016/2017

PREMESSA

La Regione Campania, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2016/2017, risulta avere una disponibilità finanziaria sulla misura della Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 2.005.725,00. Tale somma è quella ripartita tra le Regioni con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 maggio 2016 n. 3362.

Per l'attuazione di tale misura lo stesso Ministero, con Decreto del 18 aprile 2016 n. 32072 e successivo Invito di cui al Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del 25 maggio 2016 n. 43478, nonché relative integrazioni di cui al Decreto dello stesso Dipartimento del 1 giugno 2016 n. 45253, ha emanato le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità ecc.

In virtù di ciò la Regione Campania adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese Campane.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente bando si intende per:

- **Ministero**: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **AGEA**: L'Organismo pagatore;
- **Aiuto integrativo**: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari. Cofinanziamento della Regione in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale
- **Autorità competenti**: il Ministero, le Regioni e le Province autonome
- **Beneficiario**: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, nonché ogni singolo partecipante ad un raggruppamento;
- **Fondi quota nazionale**: la quota di finanziamento dell'Unione Europea, gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura Promozione nell'ambito del PNS.
- **Fondi quota regionale**: la quota di finanziamento dell'Unione Europea, pari al 70% dei fondi assegnati allo Stato membro per la misura Promozione nell'ambito del PNS, che viene ripartita tra le Regioni, sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione

Politiche Agricole. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni. *Per la campagna 2016/2017 la quota assegnata alla Regione Campania è di € 2.005.725,00;*

- *Invito alla presentazione dei progetti;* decreto direttoriale per i progetti nazionali, o atto regionale per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative della misura;
- *Nuovo Mercato del Paese Terzo:* si deve intendere "l'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'UE nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione di cui alle lettere a) e c) di cui al paragrafo 7 del presente provvedimento, con il contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014/2018;
- *Paesi Terzi:* Paesi singoli o Aree come riportati nell' Allegato D al presente invito;
- *Produttore di vino:* le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- *Programma nazionale di sostegno:* insieme delle misure attivate dall'Italia, e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 39 e seg. del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- *Regioni:* Regioni e Province autonome;
- *Regolamento:* il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
- *Regolamento attuativo:* il Regolamento CE n. 555/2008 e successive modifiche;
- *Soggetto pubblico:* Organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 - Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente per la campagna 2016/2017, accedono alla misura "Promozione", i seguenti soggetti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) le organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni;
- e) i produttori di vino, come definiti al paragrafo 1;
- f) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- g) le associazioni anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), ed h);
- h) i Consorzi e le Associazioni che abbiano fra i propri scopi statutari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative, che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al paragrafo 1;
- i) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).

2.2 - I soggetti pubblici di cui alla lettera f) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g, alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini di qualità e quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione promozionale. Per poter partecipare alla misura di promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi, le imprese devono possedere un quantitativo minimo di bottiglie confezionate pari a 50.000,00; il quantitativo delle bottiglie confezionate, risultanti dai registri di cantina e altra documentazione, determina anche l'importo massimo del progetto i cui parametri sono riportati nella tabella **all'allegato C** –classi valoriali- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2016/2017, le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 maggio 2016 n. 3362 ammontano ad euro 2.005.725,00 e pertanto i progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con tali fondi che rappresentano la quota dell'Unione Europea.

L'importo massimo del contributo erogato per le azioni da realizzare è pari al 50% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato; la residua percentuale di spesa è a carico del soggetto proponente.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 13.

Per la campagna 2016/2017 è previsto un cofinanziamento regionale nella misura massima del 10% della spesa massima ammissibile. Il cofinanziamento è riservato ai beneficiari di cui al paragrafo 2, tranne le imprese singole così come definite alla lettera e) che presentano progetti per vini DOP o DOP/IGP. Le imprese associate che richiedono il cofinanziamento regionale non possono promuovere marchi privati ma solo le denominazioni collettive (DOP e IGP).

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento (50% aiuto dell'UE e 10% cofinanziamento regionale).

Sulla parte di cofinanziamento del 10%, la Regione si riserva di effettuare un monitoraggio con propri funzionari sull'andamento della spesa e del progetto.

5. PRODOTTI

5.1 La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati: i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica di cui all'allegato VII, parte II del regolamento

(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici di qualità, i vini con l'indicazione della varietà. I progetti relativi esclusivamente ai vini con l'indicazione varietale non formano oggetto di promozione. Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa dell'Unione Europea nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

5.2 I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

6. PROGETTI

6.1 - I progetti possono essere:

- a) nazionali, presentati al Ministro, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale;
- b) regionali, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa; essi sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale;
- c) multiregionale, presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale; coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.

Il presente invito riguarda esclusivamente i progetti regionali e i progetti multiregionali.

7. PROGETTI REGIONALI

7.1 - I progetti regionali possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, è possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni. Poiché l'attuale periodo di programmazione termina nel 2018, salvo proroghe al momento non prevedibili, il progetto da presentare deve essere necessariamente al massimo biennale. In caso contrario, si rischia di non assicurare la copertura finanziaria.

Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del Paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

7.2. - Le disposizioni adottate nel presente invito, in conformità a quanto previsto con D.M. 18 aprile 2016 n. 32072 e nel relativo decreto attuativo Decreto Direttoriale del 25 maggio 2016 n. 43478 e di quello integrativo del 1 giugno 2016 n. 45253, sono comunicate al Ministero ed all'Agea.

7.3 AZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:

- A) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di ambiente;
- B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- C) campagne di informazione, in particolare, sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- D) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato:

Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla precedente lettera D).

7.4 - I progetti devono essere presentati raggruppando gli interventi in azioni, sub azioni e spese eleggibili. Le azioni sono quelle riportate alle lettere A, B, C, D, del paragrafo 7.3 mentre le sub azioni e le spese eleggibili sono quelle riportate nella tabella di cui all'allegato O al presente provvedimento;

Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni A), B), C), di cui al presente paragrafo, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi.

7.5 – La sub azione B5 - *Pubbliche relazioni in ambito fieristico* - non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento.

La sub azione C1 – *Expertise* – non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento;

la sub azione C6 - *Pubbliche relazioni* – non può avere un costo superiore al 20% del costo complessivo dell'azione a cui fa riferimento;

Le spese per "*Prodotto per degustazione e spedizione e sdoganamento*" sono eleggibili nella misura massima del 20% del valore dell'azione svolta e il prodotto deve:

- essere usato in specifiche azioni di degustazione.
- essere spedito direttamente ai fornitori incaricati in loco della promozione.

Il valore del prodotto viene calcolato sulla base del prezzo di listino franco cantina cui sono aggiunti i costi di spedizione diretta al luogo dell'evento e/o magazzino nel paese di destinazione, i costi di sdoganamento ed il costo per il Diritto di tappo escusso dal luogo di consumo.

Le spese strettamente connesse alla gestione del progetto, comprensive delle spese di monitoraggio, sono ammissibili al 4% massimo delle voci di costo effettive.

Le spese per il mandato dato ad uno o più soggetti terzi per l'espletamento di una o più attività relative al programma sono ammesse nel limite massimo del 10% del totale del costo delle azioni del progetto.

Le stesse spese devono essere correlate al servizio prestato per la realizzazione delle relative azioni ammesse a contributo ed essere evidenziate nella fattura come specifica voce di spesa. Tali spese possono, altresì, riguardare le attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo

del progetto, comprese le spese per l'analisi e lo studio di fattibilità nonché per la progettazione delle azioni proposte, purché maturate dopo la stipula del contratto.

La regolazione di tali attività, qualora riguardino la direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto, potrà avvenire anche attraverso contratti di "mandato con o senza rappresentanza".

7.6 - Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

7.7 - Le attività di "incoming" si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale.

7.8 - Le voci di costo relative alle azioni da svolgere devono essere congrue, giustificabili, anche a mezzo di eventuali preventivi comparabili tra loro, e sono riportati in via indicativa nella tabella di cui all'allegato L del presente provvedimento.

7.9. Il progetto di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi deve riguardare almeno 50.000 bottiglie e almeno euro 50.000,00 per Paese terzo.

8. CRITERI DI ELEGGIBILITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilità:

- a) il/i Paesi terzi e il/i mercato dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere;
- b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/i beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
- c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;
- d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;
- e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto al precedente paragrafo 7.
- f) un cronoprogramma delle attività;
- g) il costo complessivo del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni, come già descritto, non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella L della congruità dei costi;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi.

8.2. Il beneficiario deve inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta.

Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento (ATI, Organizzazioni professionali, Organizzazioni dei produttori, reti di impresa, Consorzi ecc.)

8.3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati da un logo, come disciplinato dal successivo paragrafo 17 (materiale informativo).

8.4. Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all'organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale.

8.5. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'art. 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

8.6. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

9. TERMINI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI

I progetti relativi alla campagna 2016/2017, a valere sui fondi **quota regionale devono pervenire alla Regione, pena l'esclusione, entro il 30 giugno 2016 completi di tutta la documentazione con le seguenti modalità:**

1 - In formato cartaceo in un plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA' 2016/2017".

Il plico deve essere corredato da una nota di trasmissione contenente gli elementi identificativi del progetto, che riporti le informazioni presenti nel modello allegato F (riepilogo). Il Plico cartaceo è inviato esclusivamente tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata AR all'indirizzo di seguito riportato.

Regione Campania - Assessorato Agricoltura - Direzione Generale delle politiche agricole, alimentari e forestali - UOD 11 Sviluppo delle Produzioni Vegetali -Centro Direzionale Isola A6 - 80143 Napoli (12° piano)

2- In formato elettronico “pdf” non modificabile e in formato “word” su supporto CD, DVD, USB unitamente alla nota di cui all'allegato F. Il supporto elettronico (CD, USB ecc.) deve essere chiuso in una busta e collocato nella **BUSTA B** (documentazione tecnica).

Nel plico cartaceo devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa.

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (la scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'Allegato B.
- Dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (**Allegato G**) - Si fa presente al riguardo che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti, oltre al nome ed al cognome del convivente, anche il luogo, la data di nascita ed il relativo codice fiscale;
- Nel caso di associazioni anche temporanee di impresa e di scopo, di cui al paragrafo 2.1 lett. g), si dovrà produrre l'atto notarile firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- Nel caso di Consorzi e le Associazioni, di cui al paragrafo 2.1 lett. h), si dovrà specificare, per opportuna informazione e completezza amministrativa ed al fine di quantificare le classi valoriali di cui **all'Allegato C** e l'accesso alle eventuali premialità, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende associate/consorziate usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto. Tale adempimento non è necessario nel caso in cui il proponente sia un Consorzio di Tutela, di cui all'art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016 che si presenti nella propria veste istituzionale ed il cui progetto, pertanto, non riguarda direttamente i marchi commerciali dell'aziende del consorzio medesimo.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di seguito indicati:

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'**Allegato A** al presente invito.

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA (salvo i casi di cui al precedente paragrafo 8) e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione di cui sopra, o corredate da documentazione non conforme o incompleta, sono escluse.

Gli Allegati A e B dovranno essere trasmessi in originale.

I requisiti di prodotto che il beneficiario garantisce per l'accesso alla misura, conformemente con quanto stabilito dall'art 4 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, nonché il contributo massimo richiedibile, sono declinati secondo le classi valoriali riportate nell'**Allegato C**; Il proponente dovrà, altresì, corredare il progetto, **a pena di esclusione**, con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

1. che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero;
2. che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es.: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

10. PROGETTI MULTIREGIONALI

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 43478 del 25/05/2016 attuativo del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, per la campagna 2016-2017 la Regione Campania consente la presentazione di progetti multiregionali. L'importo disponibile per tali progetti è pari ad euro 200.000,00.

La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità Agroalimentare, ippiche e della pesca del 25 maggio 2016, è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna Regione sulla totalità delle attività previste dal progetto. Pertanto, i progetti multiregionali dovranno indicare la spesa imputabile ad ogni singola Regione.

Le quote di competenza di ciascuna Regione sono coperte in ordine di graduatoria fino all'esaurimento della disponibilità messa a bando dalla stessa Regione e, qualora tale disponibilità

non sia sufficiente a coprire le quote di propria competenza, le attività corrispondenti verranno decurtate dal progetto stesso; il progetto decade nel caso in cui la decurtazione comporti il venire meno della strategia complessiva del progetto o della condizione di almeno 2 regioni partecipanti; qualora il progetto in questione sia in graduatoria utile e ritenuto strategico dai comitati di valutazione delle Regioni capofila, è facoltà delle Regioni capofila compensare la quota mancata integrando la quota di contributo con risorse afferenti la propria quota regionale.

Per quanto non riportato nel presente provvedimento ci si avvale delle disposizioni di cui al Decreto Direttoriale del 25 maggio 2016 n. 43478. Per la formazione della graduatoria, ai fini della finanziabilità del progetto, ci si avvale dell'allegato N di cui al citato Decreto Direttoriale nel quale sono riportati i criteri di priorità e il relativo peso.

I progetti multiregionali sono presentati alle Regioni capofila entro la data e le modalità indicate da ciascuna Regione nel proprio Invito.

I progetti multiregionali approvati devono essere trasmessi, dalle stesse Regioni capofila, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali entro il 15 luglio 2016

11. COMITATO DI VALUTAZIONE

11.1 - In conformità all'articolo 10 del Decreto Ministeriale del 18 aprile 2016 n. 32072, con DRD del 4 luglio 2014 n. 664 è stato costituito il Comitato di valutazione composto dai Dirigenti della UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali (11), della UOD Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo (9) e della UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli, o loro funzionari delegati, nonché da due funzionari delle UOD 9 e 11.

Tale Comitato verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, nel regolamento attuativo, nel Decreto ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016 e relativo Decreto Direttoriale attuativo n. 434778 del 25/05/2016, nonché in quelli individuati nel presente invito, in particolare procede:

- alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità di cui al precedente paragrafo 8 punto1;
- all'ammissibilità delle azioni e delle relative spese di cui all' **Allegato O e Allegato L**;
- all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo paragrafo 13;

e nei limiti della normativa nazionale e comunitaria, ammette modifiche al progetto presentato ed effettua comunicazione al Ministero e ad Agea.

La mancanza di tali requisiti rappresenta **causa di esclusione del progetto**.

Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta dal Comitato di valutazione la necessaria documentazione integrativa.

11.2 - La Regione Campania, per i progetti regionali, con proprio provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ammette a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta secondo i criteri di cui al paragrafo 13, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di

comunicare se intende accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorità competenti, coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizioni del precedente comma 5.

11.3 - Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alle autorità competenti.

12. VALUTAZIONI DEI PROGETTI

12.1 - Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato riportati nella tabella all'**Allegato L** al presente invito, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato di Valutazione potrà richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi preventivati atti a giustificarli. Laddove il Comitato non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte, considera non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate non ammissibili sono ritenute dal Comitato di valutazione fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto è escluso dal sostegno europeo.

Il Comitato di Valutazione verifica preliminarmente che non vi siano proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti così come già definito al paragrafo 8.2 del presente invito nonché sui progetti multiregionali, nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato-bersaglio. Laddove tale ipotesi si verifichi, i progetti presentati da tali proponenti non vengono ammessi alla valutazione.

12.2 - Successivamente il Comitato di Valutazione procede alla verifica della busta "A", ovvero della regolarità e conformità di quanto ivi contenuto con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, dalla normativa generale in materia e dal Decreto Direttoriale attuativo n. 43478 del 25/05/2016.

Una volta verificata la regolarità e la completezza di quanto previsto dai precedenti articoli, il Comitato di Valutazione verifica che il progetto contenga tutti i criteri di eleggibilità indicati nell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016. I progetti che non contengano tali elementi vengono esclusi dalla valutazione e non vengono ammessi a contributo.

I progetti che superino la verifica dei criteri di eleggibilità, vengono quindi valutati in base ai criteri di priorità rappresentati nel successivo paragrafo 13 il cui elenco viene pubblicato sul sito regionale dell'agricoltura e comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea OP. A parità di punteggio ottenuto in graduatoria, si applica quanto disposto all'art.11, c.4 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016.

13. CRITERI DI PRIORITA'

13.1. I progetti eleggibili sono valutati dal Comitato di Valutazione secondo i seguenti criteri di priorità:

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende

un'area geografica sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018

PUNTI 20

Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere A) e C) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 (limitatamente alle sub-azioni A3, A5 e C3 di cui all'Allegato O) nel periodo di programmazione 2014/2018.

b) Nuovo beneficiario

PUNTI 20

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente paragrafo 2 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo.

c) Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 61/2010;

PUNTI 5

d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;

PUNTI 5

La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente priorità ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, producano, commercializzino o detengano vini che non siano tali.

e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come di seguito definito;

PUNTI 10

Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i destinatari. Per "diretto contatto con i destinatari" è da intendersi azioni svolte con tutti i soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono:

- partecipazione ad eventi,*
- fiere ed esibizioni,*
- wine tasting,*
- promozioni nei punti vendita,*

- degustazioni presso ho.re.ca,
- incoming.

f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'allegato M nell'invito alla presentazione dei progetti;

PUNTI 10

Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come "piccole o medie imprese" rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di ottenimento di tale priorità, il beneficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d'opera che alterino tale requisito.

g) Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'allegato D del presente invito alla presentazione dei progetti;

PUNTI 10

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella che costituisce Allegato P al presente decreto.

h) Progetto che riguarda esclusivamente vini DOCG;

PUNTI 5

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente i prodotti individuati dalle autorità competenti per il criterio in oggetto.

i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;

PUNTI 10

Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente prodotti a denominazione di origine.

j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;

PUNTI 5

Per ottenere tale priorità la percentuale di contribuzione deve essere almeno di un punto percentuale (considerando solo sconti pari a numeri interi) inferiore al 50%.

13.2 - In caso di parità di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando regionale, vengono privilegiati i soggetti beneficiari che, nell'ordine ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorità di cui alle precedenti lett. a) e f)

14. MODIFICHE AI PROGETTI (VARIANTI)

14.1 - Sono ammissibili variazioni al progetto approvato. Esse sono di due tipologie:

- a) Modifiche, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiori al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione.
- b) Varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%, l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazioni che alteri significativamente il progetto.

In entrambi i casi le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, così come approvato *dalla Regione Campania* e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

14.2- Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla lettera b),

14.3 - Le modifiche, di cui al punto 14.1 lettera a), non devono essere comunicate alla Regione ma vengono verificate ex-post dall' autorità preposta al controllo. Una singola azione può essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati ex-post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a più di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente più recenti.

14.4 - Le Varianti, di cui al punto 14.1, lett. b), sono comunicate dal beneficiario alla Regione Campania almeno 30 giorni prima della loro implementazione, la comunicazione è corredata da apposita relazione contenente i motivi della richiesta. La Regione valuta l'ammissibilità della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro 30 giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. La comunicazione ad Agea è necessaria ai fini dell'adeguamento del contratto alle modifiche apportate allo stesso a seguito delle varianti approvate. Copia del contratto così modificato è trasmesso da Agea alla Regione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della variante. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la variante si ritiene respinta.

14.5 - Le Varianti, di cui al punto 14.1, lett. b), devono essere comunicate dal beneficiario alla Regione prima di 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate e sono rigettate d'ufficio.

14.6 - Le spese relative alle Varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte della Regione.

14.7 - Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria di cui al precedente paragrafo 12.

14.8 - Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia un'associazione temporanea (ATI), non è ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di:

- a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purché abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente decreto nei casi di inadempienza.
- b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto e dagli inviti alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni l'Agea può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal paragrafo 15 Sanzioni.
- c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.

14.9 - Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera dall' Associazione temporanea, (ATI), qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, l'Associazione di imprese prosegue nell' esecuzione del contratto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 12 del DM n. 32072 del 18 aprile 2016, del Decreto attuativo n.43478 del 25/05/2016 e dal presente invito alla presentazione dei progetti.

14.10 - Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all' incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.

14.11 - In caso di varianti di cui al punto 14.1 lettera b), è richiesta la presentazione di specifica istanza, conforme al modello di cui all'**Allegato E** al presente decreto, da inviare non oltre 30 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica, alla Regione Campania, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le richieste di variante vanno comunicate esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica:

per la Regione: dg06uod11@pec.regione.campania.it

per il Ministero: sag11@pec.politicheagricole.gov.it

per l'AGEA: dun@certificata.agea.gov.it

con oggetto della mail recante “RICHIESTA VARIANTE REGIONALE/MULTIREGIONALE OCM VINO PROMOZIONE - contratto n... pos... annualità ...”.

Le modifiche sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, o modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Le stesse sono esaminate dal competente Comitato di Valutazione in conformità a quanto disposto dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e, nel caso di “Varianti”, devono essere realizzate solo dopo l’avvenuta approvazione - ratifica dell’appendice contrattuale.

15 - SANZIONI

15.1 - Non sono ammessi al sostegno per la misura promozione per un periodo pari a 2 annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che incorrano in una delle seguenti fattispecie:

- a) non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti almeno all’85% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) non sottoscrivano il contratto a seguito dell’avvenuta ammissione al contributo del progetto;
- c) abbandonino in corso d’opera un raggruppamento temporaneo, salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni previste non si applicano in casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventato un’azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a causa di forza maggiore definiti dalla normativa dell’UE.

Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all’anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento.

Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell’anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore, il beneficiario dovrà ulteriormente versare a titolo di penalità una somma calcolata sull’ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.

16. ELENCO DEI PAESI, DEI NUOVI MERCATI DI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

16.1 - Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 14, comma 5, del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016. L’elenco delle aree geografiche omogenee, dei singoli Paesi terzi e dei nuovi mercati dei paesi terzi sono riportate nell’**Allegato D** al presente decreto.

16.2. - Nell’**Allegato P** al presente decreto è riportato l’elenco dei Paesi/Mercati emergenti.

17. MATERIALE INFORMATIVO

17.1 - Per la disciplina relativa al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 15 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016. In ogni caso i beneficiari dovranno inoltrare il materiale informativo e promozionale al seguente indirizzo Internet: <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>

17.2 - Il proponente dovrà provvedere alla propria registrazione nel portale, seguendo le istruzioni del sito (opzione Help) ed inserendo la propria Partita IVA/codice fiscale ed una password di minimo 8 caratteri, un punto ed un numero (cifra).

17.3 - In ogni trasmissione di materiale informativo dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo regionale massimo del **10%**.

17.4 - La conformità del materiale promozionale è verificata ex-post dall'Autorità competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida che costituiscono l'**Allegato O** al presente decreto. Il materiale promozionale, non conforme alle disposizioni del presente articolo, non è ammesso a contributo.

18. STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

18.1 - I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, redatto dalla AGEA e pubblicato sul proprio sito istituzionale, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - ed i beneficiari **entro il giorno 12 ottobre 2016**.

18.2 - L'elenco dei contratti è reso pubblico dalla medesima Agenzia, ai sensi della normativa vigente, entro un massimo di 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle autorità competenti.

18.3 - Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA. I risultati saranno comunicati da AGEA alle autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura del procedimento.

18.4 - La stessa Agea comunica ed invia in copia alle Autorità competenti, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale ratificata.

19. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

19.1. - Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo redatto e pubblicato dalla Agea.

20. PUBBLICAZIONI E INFORMAZIONI

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti e/o di informazioni, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta certificata alla Regione dg06.uod11@pec.regione.campania.it . Le risposte a tali chiarimenti saranno inviate dalla Regione Campania ai richiedenti, fino all'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione del progetto.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- La Regione Campania esamina i progetti presentati entro il 22 luglio 2016;
- Entro la medesima data, la Regione fa pervenire al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Organismo Pagatore AGEA, l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili dal Comitato di valutazione;
- Il Ministero invia all'Organismo Pagatore AGEA OP la lista completa dei progetti regionali entro il 26 luglio 2016;
- Entro il 21 settembre 2016, i beneficiari presentano all'Organismo pagatore AGEA uno schema di contratto corredato dalla documentazione richiesta ed indicata al paragrafo 9 nonché della garanzia di buona esecuzione;
- Entro il 12 ottobre 2016, l'Organismo pagatore AGEA stipula con i beneficiari secondo l'apposito schema di contratto-tipo, redatto dalla AGEA e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Per quanto non espressamente specificato nel presente bando occorre far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

ALLEGATI:

- A) Modulo di domanda
- B) Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa
- C) Classi valoriali
- D) Paesi e macroaree
- E) Modello richiesta varianti
- F) Riepilogo del progetto
- G) Antimafia AGEA
- H) Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 (*rinvenibile sul sito del Mipaaf*)
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10007>
- L) Tabella congruità dei costi
- M) Griglia punteggi valutazione NAZIONALE
- N) Griglia punteggi valutazione MULTI-REGIONALE
- O) Tabella SUB-AZIONI AMMISSIBILI
- P) Paesi emergenti